

Un “testo unico” sulla “sicurezza” lungo quarant’anni (1974-2013)

1974. Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (*Nuove norme contro la criminalità*), che aggrava le pene in materia di armi e introduce l’interrogatorio di polizia. 1975. Il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Colli, inaugura l’anno giudiziario chiedendo maggiori poteri per le forze di polizia e lamentando la perdita di prestigio della magistratura (3 gennaio); legge 18 aprile 1975, n. 110 (*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*), che qualifica le bottiglie incendiarie come armi da guerra e introduce, per la detenzione di armi ed esplosivi, l’aggravante della finalità sovversiva; legge 22 maggio 1975, n. 152 (*Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico*), meglio nota come “legge Reale”, che estende la possibilità di essere fermati (fino a 96 ore), restringe notevolmente la possibilità di usufruire della libertà provvisoria (segnando un arretramento rispetto alla cosiddetta “legge Valpreda”), vieta l’uso di caschi e travisamenti nelle manifestazioni (art. 5), permette alla polizia giudiziaria e alla forza pubblica di effettuare perquisizioni sul posto “in casi eccezionali di necessità e di urgenza” senza autorizzazione del magistrato, amplia i casi di impiego legittimo delle armi da parte delle forze di polizia e garantisce loro una sostanziale impunità.

1977. A marzo, impiego di mezzi corazzati M-113 dei carabinieri a Bologna; decreto interministeri a le “Bonifacio-Lattanzio-Cossiga” (*Per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari*) e scelta delle carceri di “massima sicurezza”, il cui coordinamento è affidato al generale dell’Arma Carlo Alberto Dalla Chiesa; legge 8 agosto 1977, n. 533, che novella la “legge Reale”; legge 24 ottobre 1977, n. 801 (*Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*), che impone la segretezza su “atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno all’integrità dello Stato democratico”.

1977-78. Campagna politica e mediatica per la chiusura dei “covi” dell’“eversione”.

1978. Istituzione di corpi speciali con finalità “antiterrorismo”; durante il “sequestro Moro”, impiego dell’esercito per il pattugliamento di strade e aeroporti; legge 18 maggio 1978, n. 191 (*Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati*), nota come “decreto Moro”, che estende le intercettazioni telefoniche anche ai non indiziati, introduce l’interrogatorio di polizia in assenza di avvocato difensore (fino a 24 ore), prevede poteri di identificazione e di accompagnamento con la forza negli uffici di polizia, fa obbligo di denunciare alle autorità di polizia ogni contratto di affitto, introduce il reato di “sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione” (art. 289 bis) e limita l’agibilità delle aule di tribunale per gli imputati.

1979. Inchiesta “7 aprile” e ondata di arresti contro l’autonomia operaia; decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico*), noto come “decreto Cossiga”.

1980. Legge 6 febbraio 1980, n. 15 (“legge Cossiga”, conversione in legge del decreto del dicembre 1979), che prevede una nuova figura di reato associativo dai contorni

evanescenti e con aggravamenti sostanziali di pena, rispetto al vecchio art. 270, per il reato di “associazione sovversiva” (art. 270 bis c.p.), introduce quello di “terrorismo” (art. 280 c.p.), offre le prime riduzioni di pena per i “pentiti” ed estende ulteriormente i poteri delle forze dell’ordine (fermo di polizia e perquisizioni per blocchi di edifici, con la facoltà di fermare anche il traffico e la circolazione); 28 marzo, irruzione nella “base” BR di via Fracchia a Genova, in connessione con una vasta operazione “antiterrorismo” in tutta l’Italia settentrionale condotta dai carabinieri sulla base della delazione di Patrizio Peci; l’indomani, arresto e repentino “pentimento” di Roberto Sandalo (che porterà in carcere oltre un centinaio di appartenenti a Prima Linea).

1982. Generalizzazione dell’uso della tortura a carico dei sospetti “terroristi” (praticata da squadrette come quella del “prof. De Tormentis”); “pentimento” del brigatista Antonio Savasta e nuova ondata di arresti; legge 29 maggio 1982, n. 304 (*Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale*), nota come “legge sui pentiti”; inizio in Libano della prima consistente missione delle Forze Armate al di fuori del territorio nazionale del secondo dopoguerra.

1986. Legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta “legge Gozzini”), che esalta la premialità in carcere e abroga l’art. 90 dell’ordinamento penitenziario, sostituito dall’art. 41 bis.

1987. Legge 18 febbraio 1987, n. 34 (*Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*).

1989. Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (*Divieto di accedere alle manifestazioni sportive*), meglio nota come “Daspo”(acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive). [La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni e quindi estesa dal decreto-legge n. 162 del 2005, convertito nella legge del 17 ottobre 2005, n. 210, anche alle manifestazioni sportive all’estero.] Il Daspo vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. [Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata può andare da uno a cinque anni, in base alle modifiche introdotte dal cosiddetto “decreto Amato” varato nel febbraio 2007.]

1991. Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che introduce l’art. 4 bis nella legge 354/1975 (riforma delle carceri), aggravando le norme penitenziarie per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’associazione di tipo mafioso e il favoreggiamento alla mafia.

1992. Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*); nella notte successiva alla “strage di Capaci” (23 maggio), trasferimento di centinaia di detenuti per reati di mafia nelle carceri speciali di Pianosa e dell’Asinara; emanazione del cosiddetto “decreto Martelli-Scotti” (8 giugno), che ripropone in molte sue parti il contenuto dell’art. 90 o.p. e nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario ai condannati per reati di “criminalità organizzata” (ergastolo ostativo); a luglio, massiccio invio di militari in Sicilia, sotto il coordinamento del prefetto, con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e la facoltà di procedere ad arresti e di effettuare perquisizioni. [Quest’operazione, denominata “Vespri Siciliani”

(1992-98) e preceduta di pochi mesi da quella svolta in Sardegna (“Forza Paris”), costituisce il primo intervento in grande stile nel secondo dopoguerra, per ragioni di ordine pubblico, da parte delle Forze Armate. Sarà seguita dalle operazioni: “Testuggine” alla frontiera italo-slovena (1993-95), “Riace” in Calabria (1995), “Partenope” in Campania (1994- 98); per il controllo delle coste in occasione degli esodi massicci dall’Albania (1991-97); per la sorveglianza di obiettivi “sensibili”, in occasione del G8 a Genova (luglio 2001), su tutto il territorio nazionale al l’indomani dell’11 settembre 2001 (operazione “Domino”) e durante le Olimpiadi invernali di Torino (2006).]

1998. Legge 6 marzo 1998, n. 40 (nota come “legge Turco-Napolitano”), che, per la prima volta nella storia della Repubblica, all’art. 12 istituisce la figura del Centro di Permanenza Temporanea (CPT, successivamente ridenominati Centri di Identificazione ed Espulsione, CIE, previsti dall’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione del 25 luglio 1998, n. 286) per tutti gli stranieri “sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile”: detenzione di individui non a seguito della violazione di norme penali (definiti quindi *ospiti* della struttura).

2000. Legge delega 31 marzo 2000, n. 78, con cui i carabinieri vengono elevati al rango di quarta forza armata autonoma.

2001. A Napoli, il 17 marzo, dura repressione contro i “no global” (governo Amato di centro-sinistra); legge 26 marzo 2001, n. 128 (*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*), il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, che introduce il reato di furto in abitazione ed estende il novero dei reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza; 20-21 luglio, Genova, uccisione di Carlo Giuliani, pestaggi e torture ai danni dei manifestanti contro il G8 (governo Berlusconi di centro-destra); decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (*Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale*) convertito in legge (15 dicembre 2001, n. 438), che modifica l’art. 270 bis c.p. e introduce il 270 ter (“Assistenza agli associati”).

2002. Legge 30 luglio 2002, n. 189 (meglio nota come “legge Bossi-Fini), che prevede: espulsioni con accompagnamento alla frontiera, permesso di soggiorno legato a un lavoro effettivo, uso delle navi della Marina Militare per contrastare il traffico di clandestini; legge 23 dicembre 2002, n. 279 (*Modifica degli articoli 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento penitenziario*), che nega l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione ai detenuti per reati con finalità di terrorismo che non “collaborino”.

2003. Legge 14 febbraio 2003, n. 34 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*), che introduce l’art. 280 bis c.p. (“Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”). [A livello internazionale, sono da segnare lo statunitense *USA PATRIOT Act* (acronimo di *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to*

Intercept and Obstruct Terrorism Act, 2001), i *Terrorism Acts inglesi* (2000 e 2001) e le “decisioni-quadro” dell’UE (COM 2001 521 del 2001 e 2002/475/GAI del 13 giugno 2002).]

2005. Legge 31 luglio 2005, n. 155 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*, cosiddetto “pacchetto Pisanu”), che inasprisce le pene previste dall’art. 5 della “legge Reale” e introduce gli artt. 270 quater (“Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”), 270 quinquies (“Adde stramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”) e 270 sexies (“Condotte con finalità di terrorismo”) del Codice penale.

2009. Decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 (*Disposizioni in materia di Forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato*), sull’impiego dei militari in funzione di ordine pubblico e di controllo del territorio; legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), che introduce in Italia il reato di immigrazione illegale.

2011. Decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito in legge n. 129/2011, che fissa il termine massimo di permanenza degli stranieri nei CIE a 18 mesi complessivi; dopo gli scontri del 15 ottobre 2011 a Roma, il ministro degli Interni Maroni chiede “nuove misure contro le violenze”; legge 12 novembre 2011, n. 183 (“legge di stabilità” 2012), che qualifica il cantiere Tav di Chiomonte come “area di interesse strategico nazionale”.

2013. Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (cosiddetto “decreto femminicidio”), che estende l’ambito di applicazione dell’art. 260 c.p. (“Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio”) e dell’art. 682 c.p. (“Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato”), ampliando inoltre le facoltà di intervento dei militari in servizio al cantiere di Chiomonte.

Scheda contenuta ne *Il compressore* (Opuscolo in cui si chiarisce se sia più veloce il TAV o la devastazione dei territori che esso collega; se la storia sia una cassetta degli attrezzi o solo un incubo da cui destarsi; se a terrorizzare sia lo Stato o chi gli si oppone; se sia più giudizioso battersi per vivere o dimenarsi a sopravvivere; se sia lecito insultare politici, magistrati e giornalisti, e se questo serve; se sia morale distruggere le macchine che ci distruggono, e se questo basti), s.l., stampato il 10 maggio 2014